



A.R.I.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE DI CIVITAVECCHIA

Approvato in assemblea ordinaria in data 21/04/2001

Approvato dal Comitato Regionale Lazio in data 08/09/2001

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 COSTITUZIONE E SCOPI

La sezione A.R.I. di Civitavecchia è stata costituita il 03/11/1973.

In base agli articoli 50 e 52 dello statuto sociale approvato con D.P.R. il 24 novembre 1977, n.1105 e conformemente a quanto previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto e del regolamento del Comitato Regionale, ha lo scopo di cooperare con la Sede Centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all'Art.3 dello Statuto Sociale.

Art. 2 COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità e per le attività varie, la Sezione ARI costituita in Civitavecchia ha competenza su tutto il territorio Comunale e Comuni circondari, esclusi quelli dove sono già costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Sezione è costituito:

- a) dalla biblioteca;
- b) da donazioni, lasciti o versamenti straordinari eventualmente effettuati da Soci o da terzi (siano questi ultimi persone fisiche o giuridiche);
- c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
- d) da beni mobili, arredi, cancelleria;
- e) da beni immobili;



f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c)-d)-e), risultante dal Libro Inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall'Assemblea Ordinaria alla costituzione od all'accrescimento di un fondo di riserva.

SOCI

Art. 4 AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'Art. 9 dello statuto ARI. La domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente. A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento, al Socio non in regola saranno sospesi tutti i diritti e servizi sociali, così come previsto dal regolamento di attuazione dello statuto. I Soci Juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I Soci della Sezione ARI, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

- a) a prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei Referendum (solo Soci Effettivi);
- b) a ricevere le eventuali pubblicazioni di sezione;
- c) a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- d) ad usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'ARI;
- e) ad utilizzare il materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie di proprietà della Sezione secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;
- f) di proporre reclamo, attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione, contro l'ammissione di un nuovo Socio o contro la permanenza nell'Associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o che compia atti incompatibili con i fini perseguiti dall'ARI.

Art. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto ARI e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione ARI di appartenenza.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE



Art. 7 ORGANI

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea di Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo di Sezione;
- c) il Collegio Sindacale (se previsto come da Art.23) o Revisori dei Conti.

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8 COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci ARI iscritti alla sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente Art .5.

Art. 9 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 Aprile e non oltre il 30 Giugno.

Art. 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo od il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'Art.5.

In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

Art. 11 FORMALITA'PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo della riunione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché la comunicazione del relativo Ordine del Giorno. Provvede, altresì, a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione ovvero a mezzo di altra analoga comunicazione scritta, ritenuta più opportuna, da inviarsi per posta ovvero con consegna diretta a mezzo di lettera semplice e/o elettronica, almeno 15gg. prima della data della convocazione stessa.

Art. 12 COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento economico e sul funzionamento della Sezione;



- b) il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario decorso ed il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente (agli effetti contabili l'esercizio finanziario inizierà il primo Gennaio e terminerà il 31 Dicembre. Dai bilanci deve risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione).
- c) la relazione del Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti sull'andamento della gestione contabile;
- d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale o dai Revisori dei Conti;
- e) la nomina, tra i Soci, del rappresentante di Sezione che affianchi il Presidente di Sezione in seno al Comitato Regionale.

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri effettivi eletti per Referendum segreto, personale e diretto fra i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

- a) il Presidente Cassiere;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Segretario .

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 14 ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, in mancanza, il Consiglio Direttivo uscente, provvede ad inviare, a mezzo lettera semplice e/o elettronica, ovvero con le modalità di cui all'Art.11 a ciascun socio:

- a) L'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali.
- b) La scheda di votazione.
- e) L'elenco dei candidati ove ve ne siano.
- d) Una busta pre-indirizzata per la restituzione della scheda.

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso. In mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio Direttivo predispone un foglio da affiggere nella bacheca della Sezione nella quale i soci apporranno la propria firma negli opportuni spazi predisposti per la candidatura per il Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale o Revisore dei Conti.

L'Assemblea Straordinaria provvede alle modalità operative per le elezioni.

Art. 15 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, devono essere rese note almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alle riunioni



senza diritto di voto. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto.

Art. 16 POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto ARI non sia di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo dà parere sull'ammissione degli aspiranti Soci ARI, la cui domanda dovrà essere affissa nella bacheca della sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

Art. 17 VALIDITÀ' DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente con l'assistenza del Segretario.

Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presieduta dal consigliere più anziano per età.

Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 18 ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino a un massimo di due consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

CAPO III - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

Art. 19 LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio Direttivo, con la indicazione della data in cui è stata presa e dei voti favorevoli riportati, sarà altresì scritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale, prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea dovrà essere affissa alla bacheca della Sezione e, ove manchi la sede, portate a conoscenza dei Soci tramite circolare.

Art. 20 LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARIO

La Sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art.19:



a) libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata e di uscita di denaro, con indicazione singola di ogni operazione contabile. A giustificazioni delle spese devono essere conservati gli originali dei documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, etc.).

b) libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Sezione.

Come i libri sociali, di cui all'Art.19, il libro giornale ed il libro inventario devono essere progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale o dal Revisore dei conti, prima dell'uso.

Art. 21 LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione potrà tenere altri libri, qualora lo ritenesse opportuno, per lo svolgimento della propria attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, già visto agli Art.19-20.

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 ELEZIONI

Il Collegio Sindacale, se previsto, è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, eletti per referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. È compito degli stessi Sindaci curare le elezioni due mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 23 POTERI

Il Collegio Sindacale od i Revisori dei conti esercitano il controllo generale sulla amministrazione della Sezione, sulla gestione sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controllano l'organizzazione di quest'ultimo, lo scrutinio dei voti, e non è previsto il Collegio Elettorale.

Art. 24 VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un Sindaco, se esiste il Collegio Sindacale, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più Soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio Effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci indicano una Assemblea Straordinaria nella quale si procede alla elezione del sindaco mancante. Il Sindaco così nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso.

In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anche essi in carica fino allo scadere del triennio.



Art. 25 GRATUITA'DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

Art. 26 VOTAZIONI E DELIBERE

Esse avvengono in Assemblea o per Referendum.

Art. 27 VOTAZIONI PER REFERENDUM OD IN ASSEMBLEA

Le votazioni per Referendum od in Assemblea, sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto della Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il Referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo, all'uopo, trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali ed in regola con il pagamento della quota sociale, apposita scheda, sotto il controllo dei Sindaci.

Le votazioni per il Referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all'Art. 15 per:

- 1) la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due
- 2) supplenti del Collegio Sindacale;
- 3) lo scioglimento della Sezione;
- 4) la revisione e modifica del presente Regolamento;
- 5) l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione.

Tutte le altre delibere, non contemplate nel precedente paragrafo, potranno essere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 28 CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo di lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data del timbro postale di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare, mezzo posta, alla sezione la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

Art. 29 SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del Referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne predispongono l'invio ai soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da



uno o più Soci Effettivi. Di ogni Referendum deve essere redatto verbale, firmato dai sindaci. Se non è previsto il Collegio Sindacale, il Consiglio Direttivo provvederà a tutte le incombenze previste dal presente articolo, salvo che per lo scrutinio, per il quale si nominerà una commissione di Scrutatori (massimo tre) di cui uno avrà la funzione di Presidente e firmerà il relativo verbale.

Art. 30 PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

Art. 31 ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario della Sezione o, in sua assenza, un Socio designato dal Presidente.

Art. 32 VERBALE DI ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 33 OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla sede centrale ed al Comitato Regionale e provvedere o disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

Art. 34 PRESIDENTE CASSIERE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte ai terzi ed in giudizio, sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con gli Enti locali, ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea, come da Art.12, ultimo comma, del presente Regolamento.

Il Presidente può delegare la funzione di cassiere ad altro Socio della Sezione che sarà responsabile della contabilità, sottoscriverà gli atti relativi rispondendone al Collegio Sindacale.



Art. 35 SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il V.Presidente, dei quali ne attua le disposizioni.
Provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.
Provvede, sulla base delle delibere del C.D., a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di Segretario in seno alle Assemblea Ordinaria, Straordinaria e nel Consiglio Direttivo.
Tiene i libri contabili della Sezione, sottoscrive gli atti relativi e ne risponde al Collegio Sindacale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione, per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo statuto ARI vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

Art. 37 SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'ARI sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'ARI presso il Consiglio Direttivo Nazionale.
L'eventuale esclusione del Socio comporta per costui la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'Art. 5.

Art. 38 SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario ed ogni altra voce attiva (crediti, debiti, etc.) sono devoluti, dopo la loro liquidazione, alla Sede Centrale dell'ARI, ad Associazioni culturali e/o umanitarie del luogo.
In ogni caso non si potrà mai procedere alla divisione dell'attivo fra i Soci.



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e scopi.

Art. 2 - Competenza.

Art. 3 - Patrimonio.

SOCI

Art. 4 - Ammissione e quote.

Art. 5 - Diritti dei Soci.

Art. 6 - Recesso.

ORDINAMENTO

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7- Organi.

Capo I - Assemblea dei Soci

Art. 8 - Composizione.

Art. 9 - Assemblea Ordinaria.

Art. 10- Assemblea Straordinaria.

Art. 11- Formalità per la convocazione.

Art. 12- Competenza dell'Assemblea Ordinaria.

Capo II - Consiglio Direttivo

Art. 13 - Composizione.

Art. 14 - Elezione.

Art. 15 - Convocazione.

Art. 16 - Poteri.

Art. 17 - Validità delle adunanze.

Art. 18 - Assenza e vacanza dei Consiglieri.

Capo III - Libri sociali obbligatori e facoltativi

Art. 19 - Libri delle adunanze e delle deliberazioni.

Art. 20 - Libro giornale e libro inventario.

Art. 21 - Libri facoltativi.

Capo IV - Collegio Sindacale o Revisori dei Conti

Art. 22 - Elezione.

Art. 23 - Poteri.

Art. 24 - Vacanza dei Sindaci.

Art. 25 - Gratuità delle cariche sociali.



Capo V - Votazioni e delibere

- Art 26 - Votazioni e delibere.
- Art. 27- Votazioni per Referendum ed in Assemblea.
- Art. 28 - Chiusura delle votazioni.
- Art 29 - Sorveglianza e scrutinio.
- Art. 30 - Percentuale votanti e votazioni.
- Art. 31 - Organi della Assemblea.
- Art, 32 - Verbale di Assemblea .
- Art. 33 - Obblighi del Presidente.

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

- Art 34 - Presidente Cassiere.
- Art 35 - Segretario.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 36- Efficacia obbligatoria.
- Art. 37- Sanzioni disciplinari.
- Art 38 - Scioglimento della Sezione.